



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 49 – 19 MARZO 2024

Riunione del 06 marzo 2024

43.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **DI MEO Sergio** in qualità di Presidente p.t. della S.S. VIRTUS AVERSA

ACADEMY SSD arl

- S.S VIRTUS AVERSA ACADEMY SSD arl in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare nei confronti di:

- **SIG. SERGIO DI MEO**: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Instagram, un post denigratorio e offensivo nei confronti della coppia arbitrale, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica al loro operato in occasione della gara del Campionato di A2 maschile n.530 del 04/11/23 (Tinet Prata Pordenone – Wow Green House Aversa).
Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 102 Reg. Giur.
- **VIRTUS AVERSA ACADEMY SSD a r.l. in persona del Presidente pro tempore SIG. SERGIO DI MEO**: per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Instagram, un post denigratorio e offensivo nei confronti della coppia arbitrale, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica al loro operato in occasione della gara del Campionato di A2 maschile n.530 del 04/11/23 (Tinet Prata Pordenone – Wow Green House Aversa).





SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione trasmessa in data 05.11.2023 alla Procura Federale dal Responsabile Settore Nazionale Ufficiali di Gara a mezzo della quale veniva segnalata la pubblicazione di un post sulla pagina Facebook della Virtus Aversa Academy contenente commenti negativi sull'arbitraggio della gara n. 530 A2M svoltasi in data 04.11.2023 tra la Tinet Prata Pordenone e la Wow Green House Aversa; tale comunicazione conteneva il link per accedere alla pagina incriminata e riportava comunque lo screenshot della dichiarazione.

Acquisiti l'esposto e la documentazione ivi richiamata, la Procura Federale avviava le necessarie indagini nel corso delle quali il sodalizio Virtus Aversa Academy faceva pervenire una memoria difensiva, a firma del legale Avv. Gianluca Lastoria con la quale, pur attribuendo al proprio legale rapp.te p.t. la paternità delle dichiarazioni oggetto di indagini, ne contestava fermamente la portata offensiva e lesiva della dignità della coppia arbitrale, riconducendo il tutto ad un legittimo esercizio del diritto di critica, manifestato attraverso *“dichiarazioni severissime volte ad esprimere un'opinione personale, che non mirano ad offendere i soggetti in questione, ma tutt'al più dirette ad esprimere, in maniera decisa, il disappunto per alcune decisioni della coppia arbitrale, senza ledere in alcun modo la loro dignità”*.

La Procura Federale, ritenuta l'infondatezza delle deduzioni difensive offerte dal sodalizio e stante l'accertata paternità del post incriminato, deferiva entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale, il quale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 6 marzo 2024. Nelle more perveniva un'ulteriore memoria da parte del sodalizio incolpato, contenente le medesime eccezioni e deduzioni formulate nelle difese depositate dinanzi alla Procura.

All'udienza fissata compariva per la Procura l'Avv. Andrea Gentile il quale, illustrato l'atto di deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità di entrambi i prevenuti e per l'applicazione di idonea sanzione a carico degli stessi.

Comparivano altresì il sig. Sergio Di Meo e l'Avv. Gianluca Lastoria. Il primo rilasciava spontanee dichiarazioni, scusandosi per l'accaduto da ricondurre all'andamento della gara di riferimento e contestando l'eccessiva entità delle sanzioni richieste dalla Procura. Il legale si riportava alle memorie in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati nel presente procedimento dalla Procura Federale e dalla difesa degli incolpati





OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare ascritta ad entrambi gli incolpati, nelle rispettive sfere di competenza, sussista e sia pertanto meritevole di adeguata sanzione.

Non essendovi dubbio alcuno sulla paternità del post incriminato e sulla titolarità della pagina facebook ove lo stesso è stato pubblicato – presupposti questi risultanti per tabulas e peraltro esplicitamente ammessi nelle difese - ai fini dell'accertamento della responsabilità resta solo da valutare se le deduzioni difensive offerte dal sodalizio nelle memorie in atti colgano nel segno e se alle stesse possa essere attribuita efficacia scriminante.

Tale esame però, a giudizio di questo Tribunale, non può risolversi in senso conforme alle conclusioni tratte dalla difesa degli incolpati, atteso che risulta a dir poco insostenibile affermare che termini quali “scandaloso” e/o “disonesti” - peraltro esplicitamente rivolti all'arbitraggio ed alla coppia arbitrale – non abbiano portata offensiva e non siano idonei a ledere la dignità degli ufficiali di gara. Dichiararsi “indignato” e “amareggiato per l'atteggiamento della coppia arbitrale”, denunciare “errori grossolani” in danno della propria squadra “fortemente penalizzata” e giustificare la sconfitta con “alcuni fischi” che avrebbero “indirizzato la gara verso i padroni di casa”, sono tutti comportamenti che debordano in misura palese ed inaccettabile dal legittimo esercizio del diritto di critica ed integrano senza dubbio alcuno le violazioni disciplinari richiamate nel capo di incolpazione, recando offesa non solo ai due Ufficiali di Gara, ma anche all'intera Federazione.

Considerato peraltro che tali inaccettabili dichiarazioni promanano da un Dirigente che ha la rappresentanza legale di un sodalizio, la condotta antiregolamentare contestata ed accertata risulta ancor più grave e censurabile.

Alla responsabilità del Presidente sig. Sergio Di Meo consegue ex art. 76 Reg. Giur. quella del sodalizio.

Accertata le responsabilità degli incolpati per i fatti loro contestati e ritenuta sussistente l'aggravante contestata (Art. 102 Reg. Giur. lett. F), ritiene il Tribunale che debbano essere irrogate le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- A carico del Presidente sig. SERGIO DI MEO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due (due);





- A carico del sodalizio VIRTUS AVERSA ACADEMY SSD a r.l. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 15 Marzo 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Marzo 2024

